



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il paragrafo 1 della raccomandazione ICCAT n. 09-04, con la quale, a decorrere dalla campagna di pesca 2010, è stato disposto, nel Mar Mediterraneo, il divieto assoluto di pesca, detenzione a bordo, trasbordo e sbarco di esemplari di pesce spada nel periodo dal 01 ottobre al 30 novembre di ogni anno;

VISTA la nota n. Ares(2010)650508 del 01 ottobre 2010, con la quale la Commissione Europea ha reso noto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216 del Trattato UE, le raccomandazioni adottate nell'ambito di organizzazioni internazionali sono, pur in assenza di specifici atti esecutivi adottati dall'UE, comunque vincolanti per gli Stati Membri che, pertanto, sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle predette raccomandazioni, fino a quando non siano "trasposte" in regolamentazione comunitaria;

VISTA la raccomandazione GFCM n. 34/2010/4(a), con la quale la Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo ha integralmente adottato la richiamata raccomandazione ICCAT n. 09-04;

VISTO l'articolo 24, paragrafo 6, lett. e), del regolamento CE n. 1967/2006 che obbliga gli Stati Membri all'adozione di tutte le misure necessarie affinché le loro navi da pesca si conformino a tutte le pertinenti misure di gestione e conservazione adottate dalla predetta Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo;

CONSIDERATO che alcune Associazioni di categoria hanno evidenziato, a questa Direzione Generale, le problematiche giuridiche derivanti dalla mancanza di un atto normativo (comunitario e/o nazionale) di effettivo recepimento delle raccomandazioni internazionali sopra citate, auspicando, pertanto, l'adozione di provvedimenti che, per l'annualità corrente, scongiurino il ripetersi di situazioni d'incertezza come verificatesi nel 2010;

RITENUTO pertanto, di dover emanare disposizioni urgenti che, in ossequio alle raccomandazioni internazionali ed alle norme comunitarie sopra citate, garantiscano la piena e necessaria osservanza, da parte del ceto peschereccio interessato, dei richiamati divieti, nonché assicurino l'effettiva conservazione della specie ittica (pesce spada) interessata;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dal 01 ottobre e fino al 30 novembre 2011, è fatto divieto di pescare (catture "bersaglio" e/o "accessorie"), detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari di pesce spada.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

2. I contravventori ai divieti di cui al precedente paragrafo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 15, lettera a), della legge 14 luglio 1965, n. 963 e ss.mm.ii., in premessa citata.

Il presente decreto deve essere affisso all'albo di tutte le Autorità Marittime, entro e non oltre il 04 ottobre 2011.

Roma, lì 3 ottobre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate